

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno martedì 27 **del mese di** dicembre
dell' anno 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE
AUTORIZZATE AL CONTROLLO DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI REGOLAMENTATE

Cod.documento GPG/2011/2142

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/2142

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 2092/91;
- il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 recante modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 che stabilisce che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle Regioni e Province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;
- il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;
- il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- l'art. 53 della Legge 24 aprile 1998 n. 128, che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificità (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni o Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;
- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

- il Decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante indicazione e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare l'art. 15 in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale "Autorità competente" in collaborazione con le Regioni e le Province autonome;
- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare gli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
- il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in particolare l'art. 13, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine protetta ed ad indicazione geografica protetta;
- il Decreto ministeriale 29 luglio 2004, recante le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, in particolare l'articolo 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni e Province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali tesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il Decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante la definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione

delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie;

Considerato:

- che la succitata normativa e l'attuale assetto istituzionale attribuiscono la competenza in materia di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo di ciascuna produzione regolamentata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e alle Amministrazioni regionali e alle Province autonome;
- che per vigilanza si intende, oltre alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dai sopracitati Regolamenti, anche la verifica periodica del mantenimento, da parte delle strutture autorizzate, dei requisiti previsti, la verifica della completezza e del rispetto delle procedure di controllo autorizzate dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché l'imparzialità nell'attività di controllo;

Richiamata, inoltre, la L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36";

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione alle disposizioni in materia di vigilanza con i seguenti provvedimenti:

- la determinazione dirigenziale n. 6903 del 13/07/1998 avente per oggetto "L.R. 28/97 concernente il settore agroalimentare biologico. Attuazione articoli 8 e 9 - Criteri per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati", con la quale l'Amministrazione regionale ha applicato le disposizioni regionali e nazionali in materia di vigilanza in agricoltura biologica;
- la propria deliberazione n. 2811 del 30/12/1999 avente per oggetto "Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati", con la quale sono state applicate le disposizioni nazionali in materia di vigilanza nel settore delle produzioni DOP-IGP;
- la determinazione dirigenziale n. 3494 del 18/03/2005 avente per oggetto "D.M. Politiche agricole e forestali 27/8/2004, art. 2. Criteri per l'individuazione del personale da destinare all'Unità territoriale di vigilanza

(UTV) della Regione Emilia-Romagna", con la quale l'Amministrazione regionale ha istituito l'Unità territoriale di Vigilanza ed ha stabilito i criteri per l'individuazione del personale che ne fa parte e ha rimandato a successivi atti l'adozione di un manuale di funzionamento ed organizzazione, confermando, fino ad allora, la vigenza delle modalità ed i criteri fissati dalla determinazione n. 6903/1998 e dalla deliberazione n. 2811/1999, relative rispettivamente al settore agroalimentare biologico e al settore delle Denominazioni di Origine;

Atteso che:

- le modifiche e le integrazioni introdotte dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni agroalimentari regolamentate citata in premessa, richiedono un aggiornamento delle disposizioni regionali;
- i sistemi di controllo di ciascuna delle sopracitate produzioni regolamentate, disomogenei fra loro poiché caratterizzati da specifiche complessità, richiedono modalità operative diversificate ma riconducibili a medesimi criteri generali;
- la competenza di autorità statali e regionali per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni regolamentate, può richiedere un'integrazione operativa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni e Province autonome nel rispetto del principio di leale collaborazione;

Ritenuto opportuno procedere, con il presente atto, alla modifica delle disposizioni regionali in materia, adottate con la determinazione dirigenziale n. 6903/1998 e la deliberazione n. 2811/1999, attraverso la definizione dei criteri per lo svolgimento della vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni regolamentate di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato opportuno stabilire che il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazioni di filiera provveda con propri atti a definire le modalità operative per la programmazione e lo svolgimento dell'attività di vigilanza, comprese le procedure di campionamento dei soggetti da sottoporre a verifica, nel rispetto dei criteri stabiliti nel sopracitato Allegato 1);

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato 1) riguardante la Disciplina per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;
- 2) di stabilire che il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazioni di filiera provveda con proprio atto alla definizione delle modalità operative per la programmazione e lo svolgimento dell'attività annuale di vigilanza, nel rispetto dei criteri stabiliti nel sopracitato Allegato 1);
- 3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 4) di dare atto che dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale cessano di avere efficacia le disposizioni fissate dalla determinazione dirigenziale n. 6903 del 13/07/1998 e dalla deliberazione n. 2811 del 30/12/1999.

- - -

DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE AUTORIZZATE AL CONTROLLO DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI REGOLAMENTATE

1. FINALITÀ

L'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate ha come finalità la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di controllo.

La vigilanza si realizza attraverso la verifica, sulle strutture di controllo:

- del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- del mantenimento dei requisiti posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione ministeriale;
- dell'adeguatezza e della corretta attuazione del piano o delle procedure di controllo e dei compiti assegnati ed approvati con l'autorizzazione ministeriale;
- dell'imparzialità nelle attività di controllo;
- del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori nel sistema.

2. ATTIVITÀ

2.1 Esecuzione

La vigilanza si realizza tramite:

a) Controlli documentali svolti in ufficio

Si tratta di valutazioni, verifiche ed accertamenti sulla documentazione e sui riscontri relativi all'attività di controllo svolta dalle strutture autorizzate; essa comporta, ad esempio, la valutazione delle relazioni di attività, dei dati relativi agli operatori e alle produzioni, dei piani di controllo e di campionamento per le analisi, delle segnalazioni di non conformità (accertamenti finalizzati a verificare i processi decisionali che legano le ispezioni e la certificazione), delle segnalazioni provenienti anche da altre autorità di controllo.

Tale attività è svolta in modo continuativo nel corso dell'anno e su tutte le strutture operative in Emilia-Romagna.

b) Controlli in loco

Si tratta di verifiche in loco, sia di carattere , sia di carattere documentale sia volte ad effettuare riscontri oggettivi, con la finalità di verificare la capacità organizzativa delle strutture di controllo. Essi si svolgono:

b1) presso le sedi delle strutture di controllo operative in Emilia-Romagna. Tale attività comporta verifiche su:

- l'operatività della struttura di controllo in relazione ai compiti assegnati (organizzazione delle ispezioni, modalità di campionamento per analisi, congruità dei tempi di lavoro, tariffe, ecc.);
- il mantenimento dell'accreditamento alla norma EN 45011 (sorveglianza in essere da parte dell'ente unico accreditante);

- la gestione dei reclami;
- i processi decisionali che legano le ispezioni e la certificazione.

b2) presso gli operatori e le organizzazioni assoggettate al sistema di controllo, con sede operativa in Regione Emilia-Romagna, allo scopo di verificare l'effettività e l'efficacia delle verifiche ispettive svolte dalle strutture di controllo.

Qualora le verifiche in loco possono essere svolte con altre modalità - altrettanto efficaci - è possibile non procedere alla verifica in loco.

Il Responsabile del competente Servizio definisce le modalità operative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'attività di vigilanza è documentata attraverso la predisposizione di appositi verbali conservati agli atti dell'ufficio.

L'amministrazione regionale può richiedere modifiche e integrazioni alla documentazione presentata dalle strutture di controllo.

Per le valutazioni connesse allo svolgimento delle attività di vigilanza la Regione può avvalersi di collaboratori esperti in materia di produzioni vegetali, produzioni zootecniche, tecnologie alimentari, certificazioni, indagini analitiche.

Il personale incaricato della vigilanza può richiedere copia dei documenti o delle registrazioni contabili o di qualsiasi altro documento ritenuto utile, sia presso le strutture di controllo che presso gli operatori e le organizzazioni assoggettate al sistema di controllo. La documentazione sopra indicata deve essere esibita tempestivamente e le eventuali copie devono essere fornite gratuitamente.

Le informazioni raccolte nell'esercizio della vigilanza sono coperte dal segreto professionale e i relativi dati personali possono essere comunicati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e delle relative norme applicative regionali.

2.2 Programmazione

La programmazione dell'attività di vigilanza è svolta dal Responsabile del Servizio competente ed ha come obiettivo la realizzazione di una completa supervisione sul sistema di controllo di ciascuna produzione regolamentata.

I controlli in loco sono programmati attraverso la predisposizione di piani operativi da parte del Responsabile del competente Servizio. Essi possono essere realizzati su un periodo superiore all'anno ed essere svolti anche in collaborazione con altre autorità competenti alla vigilanza.

Il Responsabile del Servizio competente verifica le possibilità di coordinamento con altri enti ed autorità competenti per lo svolgimento delle attività di vigilanza. Al fine di evitare la duplicazione dei controlli in loco, l'attività di programmazione annuale tiene conto delle strutture individuate - da parte di altre autorità pubbliche - come soggette a controllo nell'anno di riferimento.

L'attività di *controllo in loco* è programmata sulla base della classificazione del rischio delle singole strutture competenti per ciascun sistema di controllo. La classificazione del rischio è determinata sulla base delle informazioni relative all'attività di controllo svolta dalle relative strutture ed dei dati produttivi disponibili relativi alle produzioni regolamentate. A tal fine le informazioni possono essere desunte anche dalle banche dati ufficiali del settore.

Per ciascun settore produttivo regolamentato, la classificazione del rischio delle strutture di controllo prende in considerazione almeno i seguenti fattori di rischio, a livello regionale:

- il numero e la tipologia degli operatori o di organizzazioni assoggettate al controllo;
- i risultati delle precedenti verifiche;
- la possibilità di accedere a misure di sostegno allo sviluppo rurale ed altri contributi pubblici da parte degli operatori o delle organizzazioni, derivante dall'adesione al settore produttivo regolamentato.

Ulteriori elementi utili alla categorizzazione possono derivare da particolari situazioni contingenti e specificità dei diversi sistemi di controllo, come, ad esempio, il valore economico (stima) della produzione regolamentata, l'effettivo pericolo di frodi per la produzione controllata, ecc.

La categorizzazione dei fattori di rischio è elaborata al fine di determinare una scala di importanza e deve rispettare, almeno, il seguente schema:

Settore A	Fattori di rischio		Alto	Medio	Basso
Struttura di controllo 1	numero operatori o organizzazioni assoggettati al controllo	Operatori dell'agricoltura biologica:	>500	da 500 a 200	<200
		Operatori con almeno una DOP-IGP alimentare:	>1.000	da 1.000 a 100	<100
		Operatori con almeno una DOP-IGP vini:	>4.000	da 4.000 a 1.000	<1.000
		Organizzazioni per etichettature facoltative:	>5	da 5 a 2	<2
	esiti precedente vigilanza		> 3 rilievi	< 3 rilievi	Nessun rilievo
	accesso a contributi pubblici		più del 50% degli operatori controllati	dal 5 fino a 50% degli operatori controllati	fino al 5% degli operatori controllati

In base alla valutazione del rischio di ciascuna struttura di controllo operativa in Regione Emilia-Romagna, la programmazione dell'attività di controllo in loco viene ripartita secondo il seguente schema:

A : Strutture di controllo con almeno un fattore di rischio **"alto"**:

- almeno una visita ispettiva in loco all'anno presso la sede della struttura di controllo;
- visite ispettive in loco presso le sedi di un campione rappresentativo di operatori o di organizzazioni assoggettate.

M : Strutture di controllo con maggioranza di fattori di rischio **"medio"**:

- almeno una visita ispettiva in loco nell'arco di un triennio presso la sede della struttura di controllo;
- visite ispettive in loco nell'arco di un triennio presso le sedi di un campione rappresentativo di operatori o di organizzazioni assoggettate;

B : Strutture di controllo con maggioranza di fattori di rischio **"basso"**:

- l'attività di vigilanza è svolta attraverso il solo controllo documentale in ufficio.

Per l'individuazione del campione di operatori o di organizzazioni assoggettati al sistema di controllo da sottoporre a visita ispettiva in loco è determinato in modo proporzionale in base ad almeno i seguenti criteri, a livello regionale:

Settore A	Criteri
Campione di operatori o organizzazioni	numero degli operatori assoggettati a ciascuna struttura di controllo
	distribuzione degli operatori fra le diverse categorie produttive
	collocazione territoriale

Se del caso, ulteriori selezioni sul campione possono essere svolte utilizzando i seguenti criteri:

- operatori che hanno avuto provvedimenti comminati dagli Organismi di Controllo;
- operatori che hanno usufruito di deroghe per l'applicazione delle norme di riferimento;
- operatori che hanno accesso a contributi pubblici connessi con le produzioni di qualità.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/2142

data 20/12/2011

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'